Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 31 gennaio 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tabelle di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94.

Art. 4.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate viene stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lire intere.

Art. 5.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, concernente riduzioni di tariffa per i pieghi e i pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 69. — FRASCA

TABELLA N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. — Lettere:		
a) dirette nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	3 —
b) dirette fuori del distretto dell'ufficio di impostazione per ogni 15 grammi o frazione	»	4 —
2. — Biglietti postali:		
Le tasse di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.		
3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per distretto	»	2 —
per fuori distretto	»	3 —
b) con risposta pagata:		
per distretto	»	4 —
per fuori distretto	»	6 —
4. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	5 —
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	2 —
5. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data	»	1 —
con frasi di convenevoli in un massimo di 5 parole	»	2 —
6. — Biglietti da visita:		
con non più di cinque parole di convenevoli	»	2 —
7. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	3 —
8. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	1 —
9. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	»	1 —
10. — Cedole di commissioni librarie	»	1 —
11. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,03
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni quindici giorni:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,10
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,20
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,75
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,30
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua lo arrotondamento a lira intera per eccesso.		
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:		
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	1 —
13. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:		
per ogni chilogrammo o frazione		1 —

14. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . . L. 3 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 2 —

15. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per ogni 100 grammi o frazione . . . . » 2 —

16. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 10 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 3 —

17. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione » 8 —

18. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di maschine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 10.

19. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 24 —
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . » 20 —
b) per gli altri periodici . . . . . » 10 —

20. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . » 8 —

21. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione » 10 —

22. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa » 2 —
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa » 3 —

23. — Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso:
se pagato dal mittente . . . . . » 2 —
se pagato dal destinatario . . . » 3 —

24. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, lire 5 col minimo di lire 20.

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 40 mensili.

26. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . . » 50 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 60 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 100 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 130 —

27. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati diritto mensile » 200 —
se a cura dell'Amministrazione diritto mensile » 500 —

28. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . » 500 —

29. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi » 4 —
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . » 7 —

30. — diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . » 10 —
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . » 5 —
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . » 3 —
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . L. 2 —

31. — Sopratassa di trasporto aereo:
corrispondenze, stampe ecc. per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 4 —

32. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . . » 6 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 3 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . » 2 —

33. — Assegno su corrispondenze e pacchi: diritto fisso, oltre le tasse normali per ogni soggetto . » 4 —

34. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 10 —
per ogni pacco . » 20 —
Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 4 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.
Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

35. — Pacchi ordinari:
fino a 1 chilogrammo . . . . . . » 20 —
da oltre 1 chilogrammo fino a tre chilogrammi . » 40 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 60 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 100 —
da oltre 10 chilogrammi fino a 15 chilogrammi . » 150 —
da oltre 15 chilogrammi fino a 20 chilogrammi » 200 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

36. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . » 60 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 100 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 140 —
b) ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . » 70 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 125 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi » 170 —
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

37. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 chilogrammi . . » 7 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 10 —
per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

38. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . » 25 —
ingombranti . . . . » 40 —

39. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i 3 giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) » 4 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) . . . . . » 5 —
Sono esenti dalla tassa di custodia:
i pacchi per militari, purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

40. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . » 1 —

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . L. 1 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . » 15 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . » 20 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . » 25 —

41. — Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 2):
fino all'importo di L. 25 . . . » 2 —
oltre a L. 25 fino a L. 50 . . . » 4 —
oltre a L. 50 fino a L. 100 . . . » 6 —
Per somme superiori a L. 100 fino a L. 500 lire 2 in più per ogni 100 lire o frazione.
Per somme superiori a L. 500 fino a L. 3000 lire 2 in più per ogni 200 lire o frazione e per somme superiori a L. 3000 lire 2 in più ogni 500 lire o frazione.

42. — Vaglia fino a L. 50 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . » 2 —

43. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . » 3 —

44. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 4 —

45. — Vaglia scaduti tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 25 . . . » 1 —
oltre L. 25 fino a L. 100 . . . » 3 —
oltre L. 100 . . . » 4 —
b) per vaglia di servizio di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . » 12 —
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

46. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 50 . . . » 2 —
oltre L. 50 fino a L. 200 . . . » 4 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . » 8 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . » 16 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . » 24 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . » 32 —
oltre L. 4000 . . . » 40 —
Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . » 16 —
oltre L. 2000 . . . » 40 —

47. — Conti correnti postali:
a) versamenti:
fino a L. 100 . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 1000 . . . » 2 —
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . » 3 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . » 6 —
e successivamente L. 3 per ogni 5000 lire o frazione fino al massimo di L. 80 di tassa;
b) pagamenti:
fino a L. 100 . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 400 . . . » 2 —
oltre L. 400 fino a L. 1000 . . . » 3 —
e successivamente L. 1 per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 100 di tassa;
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . » 4 —
d) copia del conto richiesto dal correntista:
per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . L. 8 —
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 5 —
Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . » 10 —
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . » 40 —
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . » 2 —
i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione . . . » 2 —

48. — Duplicazione di libretti di risparmio
per ogni libretto . . . » 20 —

49. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . » 8 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 8 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

50. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 8 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 24 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . . . » 40 —
con un massimo di L. 400 per ogni richiesta comprendente più buoni.

51. — Avviso di ricevimento . . . » 4 —

52. — Avviso di pagamento . . . » 4 —

53. — Tessera di riconoscimento . . . » 40 —

54. — Tassa di reclamo . . . » 4 —
Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 10 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

55. — Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc. oltre la spesa di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . » 4 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 2.

LIMITI DI PESO DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3. — Pacchetti postali . . . » 1
4. — Campioni, salva eccezione di cui al successivo n. 6 . . . » 0,500

5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . kg. 0,500
6. — Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della Sanità pubblica o di istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . » 1
7. — Cartoline per corrispondenza . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . » 50
10. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:
vuoti . . . » 500
con la corrispondenza . . . kg. 2
11. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . » 5
c) pacchi espressi . . . » 10
d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: centimetri 50×30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali, quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spediti in raccomandazione o in assicurazione.
b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:
ordinaria
a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
per le corrispondenze . . . L. 20.000
per i pacchi . . . » 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . » 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . » 500
convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
per le corrispondenze . . . » 2.000
per i pacchi . . . » 1.000
nel caso indicato alla precedente lettera *c*):
per corrispondenze e pacchi . . . » 500
2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . » 30
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . » 500
3. — Vaglia:
limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);
limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.
4. — Riscossione di crediti, limiti massimi: L. 5000.
5. — Conti correnti postali:
limiti massimi:
a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;
b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;
c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;
d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuati in uno stesso ufficio;

limiti minimi:
a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni del servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tenere conto, nel caso di rimborso dei buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 3.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:		
a) per ogni corrispondenza chiusa	L.	100
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	»	50
c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	25
d) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche	»	25
e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	»	20
2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:		
a) pacchi ordinari: (compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):		
fino a 3 chilogrammi	»	100
da oltre 3 fino a 5 kg.	»	150
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	200
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	300
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	400
b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta	»	50

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 95;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 737;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le Colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, e le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi convenuti sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tranvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1945, n. 95, e 5 ottobre 1945, n. 737.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

TABELLA I

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole	L.	2 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta aerea » a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole	»	6 —
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari (per ogni parola aggiunta dal mittente L. 2)	»	24 —
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti (per ogni parola aggiunta dal mittente L. 6)	»	72 —

5. — Telegrammi urgentissimi, con un minimo di otto parole, per parola . . L. 10 —
6. — Telegrammi « Lampo », per parola, con un minimo di otto parole » 18 —
7. — Telegrammi lettera notturni, con un minimo di venticinque parole, per parola » 1 —
8. — Telegrammi « MILIT » a testo fisso, tassa fissa per telegramma » 16 —
9. — Telegrammi « OCEANO » per parola, con un minimo di otto parole » 8 —
10. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, con un minimo di 30 parole, e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sull'importo complessivo della tassa, per parola » 0,80

Per telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è uguale o inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 25.000 ed è uguale o inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra, ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria, e fino a sei mesi dopo la *cessazione della guerra*, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

11. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma » 8 —
12. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico con un minimo di otto parole, sopratassa per parola » 2 —
13. — Telegrammi meteorologici a pagamento, con un minimo di otto parole, per parola . » 1 —
14. — Marconigrammi scambiati, via stazioni italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte e le navi mercantili italiane, dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana per parola:

tassa radiotelegrafica costiera . . » 10 —
tassa radiotelegrafica di bordo . » 8 —

Le suddette tasse radiotelegrafiche di L. 10, e 8, sono ridotte, rispettivamente, a L. 6 e 4:

a) quando si tratti di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);

b) per i marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, spediti dallo stato maggiore e dagli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e dai passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia.

15. — Telegrammi accettati dagli Uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa:

oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma » 24 —

16. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali) . . . » 1 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA II

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti = FSP = L. 8 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli = Tmx = :

a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . » 12 —

b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazioni di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi » 8 —

Le suddette sopratasse sono ridotte alla metà se si tratta di telegrammi di stampa spediti dalle agenzie giornalistiche autorizzate a fruire della tariffa ridottissima.

3. — Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso = XP = » 32 —
4. — Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandati = PR = » 10 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermi posta raccomandata = GPR = » 12 —
6. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta = GP = » 2 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento » 24 —
8. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento » 72 —
9. — Sopratassa per telegrammi con risposta pagata = RPx = » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario = PC = » 16 —
11. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria = PCP = » 8 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa » 16 —

E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;

b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria » 8 —

c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata » 18 —

d) sopratassa per avvisi di servizi tassati con indicazione « consultate mittente » » 24 —

13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta » 16 —
14. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta » 32 —
15. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma, prima della trasmissione da parte dell'ufficio accentante . . . » 8 —
16. — Rilascio di copia di un telegramma:

a) per ogni telegramma fino a 100 parole » 16 —

b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 8 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.

17. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario » 16 —
18. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma » 8 —
19. — Telegrammi accettati in conto-corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di L. 1,60 per telegramma, con un minimo di L. 80 mensili e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sul complesso dell' importo mensile.
20. — Tassa di registrazione al repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un mese . . . » 160 —

b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . » 800 —

c) per un anno solare . . . . . . » 1.440 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*